

L'Agrivoltaico a tutela delle biodiversità

Al via il programma di incentivi 2023 che supera parzialmente il vincolo dell'autoconsumo e che offre una grande occasione al comparto agricolo



La necessità di conciliare gli obiettivi di ripresa economica post-pandemica con quelli di decarbonizzazione e riduzione del volume delle emissioni climalteranti ha indirizzato i Paesi dell'Unione verso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, così da ridurre, in particolare, la dipendenza dalle importazioni di gas. Concentrando l'attenzione sul comparto agricolo (insieme a quello zootecnico), tra i più esposti alla crisi energetica, detti intenti sono confluiti in programmi di incentivazione dell'installazione di impianti c.d. agrivoltaici.

Gli impianti agrivoltaici consentono la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili senza sacrificare l'esercizio dell'attività agricola sullo stesso fondo sul quale insiste l'impianto. A tal proposito, numerosi studi, nel tempo, hanno dimostrato la piena compatibilità di detti impianti con la tutela della biodiversità e del territorio agricolo, il cui potenziale produttivo risulta, addirittura, incrementato dalla presenza dell'agrivoltaico. Lo studio tedesco "Solarparks, Gewinne für die Biodiversität", già nel 2019 aveva dimostrato che le installazioni solari in Germania hanno contribuito allo sviluppo di un ambien-

te più favorevole sia per la vegetazione che per diverse specie animali.

Oggi è opinione consolidata che l'installazione di impianti agrivoltaici protegga i raccolti dai fenomeni climatici e consenta un significativo risparmio delle risorse idriche. Che l'intento sia quello di affermare e consolidare un modello sinergico tra sviluppo economico/energetico e tutela dell'ambiente e delle biodiversità è testimoniato anche dalla recente riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Con la modifica dell'articolo 9, la legge costituzionale 1/2022 introduce tra i principi fondamentali la *tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*.

La nuova formulazione del secondo comma dell'articolo 41, invece, dispone che l'attività economica privata è libera, e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o "in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". La legge determina, poi, i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata "a fini sociali e ambientali".